

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DELL'AVVOCATURA DEL COMUNE DI  
MISTERBIANCO – MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI  
PROFESSIONALI – EX ART. 27 C.C.N.L. 14 SETTEMBRE 2000 –

ART. 1  
( AMBITO DI ESTENSIONE DEL REGOLAMENTO )

Le attribuzioni e le funzioni dell'Avvocatura Comunale in materia di contenzioso, patrocinio e consulenza legale sono disciplinate dal presente Regolamento.  
La dotazione organica dei legali e del personale amministrativo dell'Avvocatura, nonché il relativo stato amministrativo dell'Avvocatura, nonché il relativo stato giuridico ed economico sono disciplinati con separati atti.

ART. 2  
( FUNZIONI CONTENZIOSE )

L'Avvocatura, previo formale incarico, provvede con i propri legali alla difesa e alla tutela dei diritti e degli interessi dell'Ente avanti tutti gli organi giurisdizionali e dinanzi ai collegi arbitrali.

ART. 3  
( FUNZIONE CONSULTIVA )

L'avvocatura esprime pareri sulle questioni ad essa sottoposte dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio, dal Segretario Generale, dal Direttore Generale dai Dirigenti Responsabili di Settori dell'Ente.

Sono redatti dal legale interno incaricato dall'avv. Capo e direttamente da quest'ultimo, il quale comunque sottoscrive in uno al primo i pareri redatti.

La richiesta di parere dovrà essere accompagnata da una dettagliata e motivata relazione sulle questioni sottoposte all'Avvocatura da parte del richiedente il parere, la richiesta dovrà, altresì, essere corredata dalla necessaria documentazione e dalla normativa disciplinante la fattispecie.

ART. 4  
( RAPPORTI DELL'AVVOCATURA CON GLI UFFICI COMUNALI )

Gli uffici comunali hanno l'obbligo, su richiesta dell'avvocatura, di rimettere alla stessa tutti gli atti ed i documenti necessari per la condotta delle liti e per la compilazione dei pareri.

Gli atti e i documenti debbono essere accompagnati da una relazione scritta a firma del Dirigente Responsabile dell'Ufficio, nella quale debbono essere esposti gli elementi di fatto delle questioni trattate e l'avviso dell'Ufficio.

ART. 5  
( ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE )

I legali componenti l'Avvocatura Comunale devono essere iscritti negli Albi speciali previsti dalla legge sull'Ordinamento della Professione Forense.

## ART. 6

( COMPENSI PROFESSIONALI ART. 27 C.C.N.L. 14/9/2000 )

1. Agli avvocati dell'Ufficio Legale, a norma dell'art. 27 del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto Regioni – Autonomie locali siglato in data 14 settembre 2000 sono espressamente riconosciuti dall'Amministrazione comunale e spettano i compensi professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole all'Ente in controversie, patrociniate dagli avvocati dell'Ente, giurisdizionali civili amministrative e tributaria, secondo i principi di cui al regio decreto-legge n. 1578 del 1933, convertito dalla legge n. 36 del 1034 e successive modifiche ed integrazioni e ai sensi dell'art. 9 L. 114/2014;
2. Le sentenze favorevoli all'Ente sono quelle che in ogni fase e procedimento – cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione – ed in ogni grado di appello lasciano sostanzialmente intatto il provvedimento di cui si contende;
3. Alle sentenze favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti, i lodi arbitrali e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'Ente, nonché le transazioni giudiziali comunque favorevoli all'Amministrazione in relazione alle pretese di controparte, che comportino la cancellazione della causa dal ruolo e/o la rinuncia al giudizio pendente con relativa compensazione delle spese legali, ivi incluse le transazioni dopo sentenze favorevoli;
4. La corresponsione dei compensi è dovuta in favore degli avvocati sia nel caso in cui la controparte soccombente sia stata condannata alle spese sia nel caso in cui fermo restando l'esito favorevole del giudizio per l'Ente, il giudice abbia dichiarato la compensazione delle spese ovvero non si sia pronunciato sulle stesse;
5. Nell'ipotesi in cui le spese legali sono poste a carico della parte soccombente è la stessa avvocatura che ne cura l'esazione.  
Le somme recuperate – che devono confluire su apposito capitolo di bilancio – sono corrisposte in ragione dell'80% in favore dell'Avvocato che ha curato la lite e in ragione del 20 % in favore del personale in servizio dell'Avvocatura al momento della pubblicazione della sentenza ripartito tenendo conto del rendimento individuale valutato dal responsabile dell'Avvocatura.
6. In caso di infruttuosità dei tentativi di recupero forzoso delle spese di lite stabilite e liquidate dal giudice e in caso di sentenze favorevoli che abbiano compensato le spese sarà riconosciuto un compenso professionale calcolato secondo i parametri per la liquidazione indicati nel DM 55/2014 ridotti del 50% in favore dell'Avvocato che ha curato la lite. Il compenso professionale spettante nel caso di transazione dopo sentenza favorevole ai sensi dell'art. 9 della L. n. 114/2014 – fermo restando il compenso maturato per l'attività svolta precedentemente all'atto transattivo – è determinato in misura pari al compenso spettante per la fase decisionale della lite secondo i parametri per la liquidazione indicati nel DM 55/2014 ridotti del 50%;
7. I compensi in favore degli avvocati dell'Ufficio legale sono liquidati semestralmente dal Responsabile del Settore del personale sulla base della notula predisposta dagli stessi per ogni singolo giudizio e dei parametri di cui al commi precedenti;  
I compensi di cui al comma 6 sono soggetti all'applicazione dell'art. 9 comma 2 bis del d.l. 78/2010 e pertanto non possono superare l'importo di € 19.000,00. Sono esclusi dal tetto i soli compensi retribuiti con somme incassate dalle

controparti in causa in ossequio al parere della Corte dei Conti n. 51 del 04.10.2011.

8. Ai sensi dell'art.1 comma 208 della legge n 266/2005, le somme finalizzate alla corresponsione dei compensi professionali dovuti agli avvocati interni sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro
9. Agli avvocati è dovuto, inoltre il rimborso delle spese vive sostenute nell'espletamento del loro mandato, e, qualora non sia possibile l'utilizzo dell'autovettura comunale, il rimborso dei costi sostenuti per l'utilizzo della propria auto o di mezzi di trasporto pubblici, previa presentazione della documentazione comprovante le spese.
10. Agli avvocati dell'ufficio legale viene rimborsata la quota annuale di iscrizione all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati.

#### ARTICOLO 7 (DISCIPLINA INTERNA DELL'AVVOCATURA)

1. L'Ufficio legale è costituito da Avvocati abilitati all'esercizio della professione forense ed Iscritti nell'elenco speciale degli avvocati patrocinanti le Pubbliche Amministrazioni e da personale amministrativo di supporto.
2. Agli avvocati dell'Ufficio legale Spetta la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Ente nelle controversie in cui è parte il Comune di Misterbianco, previa deliberazione di Giunta comunale. Ad essi sono, pertanto, affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dal regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n.36, dal regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Oltre l'attività giudiziale gli avvocati dell'Ufficio legale svolgono ogni altra attività di carattere stragiudiziale e, in particolare, su richiesta del Sindaco, del presidente del Consiglio, del Segretario Generale o dei Responsabili di settore, svolgono attività di consulenza legale agli organi istituzionali e direzionale dell'Ente con la formulazione di pareri e redazione di atti transattivi.
4. La rappresentanza legale in giudizio dell'Ente nei processi e nei giudizi spetta al Sindaco il quale, su conforme di deliberazione di autorizzazione della giunta Comunale, conferisce il relativo mandato al legale incaricato, per ogni grado di giudizio.
5. I responsabili dei settori sono tenuti a fornire all'Ufficio legale, entro i tempi dalla stessa indicati, tutti i chiarimenti, le notizie i documenti, e quant'altro necessario per l'esercizio da parte dell'avvocato dei propri compiti professionali negli affari legali ad esso assegnati ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio.